



COMUNE DI PASTRENGO
(Provincia di Verona)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

*(Sostituisce il previgente REGOLAMENTO approvato con deliberazione di C.C. nr. 23 del
28.07.2020)*

In vigore dal 01/01/2021

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Classificazione dei rifiuti ai fini della gestione del servizio
- Articolo 3 - Soggetto Attivo

TITOLO II PRESUPPOSTI DELLA TASSA

- Articolo 4 - Presupposto della tassa
- Articolo 5 - Autonomo avvio a recupero o riciclo dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche
- Articolo 6 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
- Articolo 7 - Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

TITOLO III PIANO FINANZIARIO, TARIFFA E UTENZE

- Articolo 8 - Determinazione del piano finanziario e della tariffa
- Articolo 9 - Articolazione della tariffa
- Articolo 10 - Utenze domestiche
- Articolo 11 - Utenze non domestiche
- Articolo 12 - Istruzioni scolastiche statali
- Articolo 13 - Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera
- Articolo 14 - Tributo provinciale

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Articolo 15 - Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche
- Articolo 16 - Riduzioni per le utenze non domestiche
- Articolo 17 - Altre riduzioni
- Articolo 18 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V - MODALITA' GESTIONALI

- Articolo 19 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
- Articolo 20 - Riscossione della tassa
- Articolo 21 - Rimborsi
- Articolo 22 - Importi minimi
- Articolo 23 - Funzionario Responsabile
- Articolo 24 - Controlli
- Articolo 25 - Accertamenti
- Articolo 26 - Sanzioni e interessi
- Articolo 27 - Ravvedimento operoso
- Articolo 28 - Rateizzazioni
- Articolo 29 - Contenzioso
- Articolo 30 - Istituti deflattivi del contenzioso
- Articolo 31 - Riscossione forzata

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 32 - Norme di rinvio
- Articolo 33 - Norme abrogate
- Articolo 34 - Entrata in vigore

Allegato A) Rifiuti simili ai rifiuti urbani

Allegato B) Categorie di utenze non domestiche suddivise per categorie

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), prevista dal comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge finanziaria 2014) e successive modifiche e integrazioni, stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. La tassa, disciplinata ai commi 641-666, art. 1 della L. 147/2013 è destinata a finanziare la totale copertura dei costi relativi al servizio di raccolta, trasporto, smaltimento, riciclo dei rifiuti urbani e simili agli urbani nonché alla copertura dei costi di spazzamento e igiene urbana;
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 – Classificazione dei rifiuti ai fini della gestione del servizio (nuovo)

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1) Sono rifiuti urbani:

- a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5 del presente articolo;
- g. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
- h. Sono rifiuti speciali:
- i. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

- j. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - k. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - l. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - m. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - n. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - o. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - p. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - q. i veicoli fuori uso.
 - r. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
- 2) Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a. «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c. «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d. «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - e. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - f. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - g. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - h. «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - i. «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - j. «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - k. «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare

alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- l. «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- m. «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- n. «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- o. «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- p. «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- q. «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- r. «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- s. «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t. «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u. «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- v. «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- w. «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- x. «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la

distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

- y. «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- z. «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- aa. «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo.
2. Il tributo è applicato dal Comune ed è riscosso dal Comune di Pastrengo relativamente agli immobili ed aree scoperte operative la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTI DELLA TASSA

Art. 4 – Presupposto della tassa

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 19, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento specificate nella tabella del successivo comma 7
 - b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge
8. Relativamente alle attività, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti simili agli urbani e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommariamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nell'elenco di cui alla tabella indicata:

CATEGORIA DI ATTIVITA'	% DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
Falegnamerie, autocarrozzerie, fabbri, autofficine, gommisti, elettrauto, distributori di carburante (escluse comunque le superfici ad uso di uffici, mense, spogliatoi, servizi, ristoro... assoggettate al tributo per l'intera superficie)	60%
Calzaturifici, industrie della carta e lavorazioni plastiche, marmifici, cantine vinicole, salumifici e macelli (escluse comunque le superfici ad uso di uffici, mense, spogliatoi, servizi, ristoro... assoggettate al tributo per l'intera superficie)	80%
Lavanderie e tipografie artigiane (escluse comunque le superfici ad uso di uffici, mense, spogliatoi, servizi ristoro. assoggettate al tributo per l'intera superficie)	50%
Studi medici, dentistici, laboratori odontoiatrici e simili (escluse comunque le superfici adibite a sala d'aspetto, reception, servizi igienici, spogliatoi, corridoi, ecc..)	50%

Per fruire dell'esclusione/riduzioni di cui al comma 4, 5, 6 e 7 gli interessati devono:

- dichiarare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc...), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER;
- comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 5 Autonomo avvio a recupero o riciclo dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia al recupero, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 6 Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 5 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC - Ufficio tributi utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno¹, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello messo a disposizione dall'ufficio tributi, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno

¹ I Comuni possono deliberare in via regolamentare una scadenza più ampia rispetto a quella ordinaria, per le comunicazioni relative alle annualità successive al 2021. Si ritiene, invece, che il termine fissato dalla legge non possa essere ridotto, poiché ciò restringerebbe l'esercizio della facoltà delle UND di ricorrere al mercato.

a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico².

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello messo a disposizione da parte del Comune, da presentare tramite PEC all'ufficio tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte³. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 7 Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti

² Il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che «10. *Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale*». Alla luce della lettera della legge, in caso di omissione della comunicazione, si dovrebbe desumere che l'impresa sarà obbligata ad avvalersi del gestore pubblico per almeno 5 anni. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa regolamentare anche diversamente prevedendo un periodo più breve, e compatibile con l'organizzazione del servizio pubblico, come meglio esplicitato nell'Introduzione al presente schema di modifiche regolamentari.

³ Si ritiene utile in questo contesto, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei Comuni in tema di controlli dei quantitativi prodotti, richiedere alle UND una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piantine, dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata

TITOLO III – PIANO FINANZIARIO, TARIFFA e UTENZE

Art. 8 – Determinazione del Piano Finanziario e della Tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché lo spazzamento stradale.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al contratto di servizio stipulato con il gestore.
4. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. I costi del servizio sono definiti ogni anno in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed in base ai criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti di cui la delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
6. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
7. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
8. La tariffa è determinata per anno solare sulla base del MTR di cui alla Delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), trasmesso all'Ente territorialmente competente per la validazione e successivamente inviato, per la relativa approvazione, ad ARERA, unitamente ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.
9. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
10. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente

Art. 9 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da:
 - a) **una quota fissa** relativa alle componenti a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, ai costi comuni riferiti alle attività di accertamento e riscossione, alla gestione del rapporto con gli utenti anche mediante sportelli dedicati e call-center, alla promozione di campagne ambientali e alle iniziative volte alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, ai costi generali di gestione e ai crediti inesigibili, ai costi d'uso del capitale comprensivi della componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi e alla

remunerazione del capitale investito, nonché, in linea generale, a tutte le componenti di costo previste dalla delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire;

- b) **una quota variabile** relativa alle componenti a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati, dei costi per le attività di trattamento e smaltimento/recupero al netto della somma dei proventi derivanti dalla vendita di materiali e dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, nonché, in linea generale, tutte le componenti di costo previste dalla delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
 3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
 4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, di cui all'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147 ed all'art. 7, comma 1, del D.P.R. 27/4/1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze per una quota, determinata annualmente dall'organo di indirizzo politico dell'ente, proporzionale ai risultati raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata nell'anno precedente.

Art. 10 – Utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente e previa verifica da parte degli uffici. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio colf e badanti che dimorano presso la famiglia.
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume convenzionalmente come numero degli occupanti quello di 2 unità, fatta salva la possibilità di modificare i coefficienti di cui al precedente comma 3.

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.
9. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà e a denunciare al Comune lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari.
10. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data del primo gennaio dell'anno di competenza, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
11. Se all'interno dell'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 11 – Utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe sono determinati per ogni categoria di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
5. Per utenze non domestiche si intendono tutti i locali ed aree scoperte operative non destinate all'uso abitativo, classificate nelle categorie di cui al D.P.R. n. 158/1999, riportate nell'ALLEGATO B), parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
6. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
7. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
8. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio salvo prova documentale che ne dimostri l'utilizzo prevalente con altra destinazione.
9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista

per la specifica attività esercitata.

10. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura cameraleo da altri elementi.

Art. 12 – Istituzioni scolastiche statali

1. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, in quanto oggetto di specifico trasferimento dello Stato.

Art. 13 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 14 – Tributo provinciale

1. Sulla tassa rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.
2. Il tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI, ed è riscosso, con le stesse modalità, della tassa rifiuti.
3. Il Comune riversa alla Provincia il tributo provinciale di cui al comma 1 del presente articolo, secondo la periodicità e le modalità concordate tra le parti, al netto dell'aggio previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Art. 15 – Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche.

1. I nuclei familiari composti da due persone entrambe residenti, di cui almeno una di età non inferiore a 65 anni, possono usufruire di un'agevolazione pari all'abbattimento del 30% della tariffa variabile in presenza di un reddito annuo complessivo determinato in base ai criteri ISEE non superiore ad € 15.000,00.
2. I nuclei familiari residenti, nei quali siano presenti tre o più minori in età scolare, possono usufruire di un'agevolazione pari all'abbattimento del 30% della tariffa variabile in presenza di un reddito annuo complessivo determinato in base ai criteri ISEE non superiore ad € 20.000,00.
3. I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, possono usufruire di un'agevolazione pari all'abbattimento di 2/3 della tariffa variabile per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.
4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
5. Le richieste di agevolazione tariffaria di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere accompagnate da dichiarazione ISEE in corso di validità e debbono essere presentate al Comune annualmente entro il termine del 31 marzo. L'agevolazione tariffaria ha effetto per l'anno di presentazione dell'istanza, tramite conguaglio di quanto dovuto nella bolletta di saldo.
6. Le richieste di agevolazione tariffaria di cui al comma 3 si applicano con decorrenza dall'anno di presentazione della relativa domanda.

Art. 16 – Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Locali ed aree scoperte operative, nell'ipotesi di uso stagionale, per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, risultante dall'autorizzazione o licenza rilasciata dagli organi competenti: riduzione del 30% parte variabile della tariffa;
 - b) Attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minor produzione di rifiuti: riduzione del 20% parte variabile della tariffa;
 - c) Aziende Agricole e fabbricati strumentali all'attività agricola, documentati dalla necessaria annotazione a cura dell'Agenzia delle Entrate sulla visura catastale: riduzione del 30% parte variabile della tariffa.
2. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento della quota variabile di una percentuale massima del 50% per l'utenza non domestica in proporzione alle quantità di rifiuti simili che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo e/o recupero mediante idonea documentazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo e/o recupero. La riduzione è calcolata in proporzione alla quantità effettivamente avviata a riciclo e/o recupero. La riduzione è calcolata in proporzione alla quantità effettivamente avviata al riciclo e/o recupero rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La quantità di rifiuti simili effettivamente avviata al riciclo è riscontrata a consuntivo dal modello Unico

(MUD) e/o dai formulari di identificazione dei rifiuti riferita all'anno precedente a quello nel quale viene applicata la riduzione. Per il calcolo della riduzione spettante saranno utilizzati i Kd indicati nel Piano economico finanziario approvato dal Consiglio comunale dell'anno d'applicazione della riduzione. A pena di decadenza il produttore deve presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno, apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario, unitamente al modello unico di denuncia (MUD) succitato e/o i formulari di identificazione dei rifiuti. Nel caso in cui, a seguito di variazione/cessazione dell'utenza l'importo della riduzione spettante sia superiore al dovuto per l'anno di calcolo della riduzione, il concessionario provvederà ad emettere bolletta di rimborso per la parte di valore della riduzione eccedente.

Art. 17 – Altre riduzioni

1. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Tale riduzione si applica limitatamente al periodo dell'anno, con computo mensile, per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni di cui sopra.
2. Ulteriori riduzioni possono essere previste, con apposita deliberazione consiliare, per le utenze non domestiche qualora, per cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà dell'utente, si manifesti una significativa contrazione dell'attività esercitata (es: chiusure forzate per disposizioni normative...). Con deliberazione consiliare saranno definite, ove possibile, l'entità della riduzione riconosciuta nonché le modalità di accesso alla stessa.

Art. 18 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà applicata quella più favorevole al contribuente.

TITOLO V – MODALITA' GESTIONALI

Art. 19 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. I soggetti che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione al Comune di Pastrengo:
 - a) **entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso** o della **detenzione** dei locali o delle aree assoggettabili alla tassa;
 - b) **entro 60 giorni dalla data del verificarsi di variazioni** sull'immobile o dalle condizioni soggettive, nonché dalla cessazione del possesso o della detenzione.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciale integrato è l'amministratore, o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni, ad ottemperare all'obbligo di dichiarazione, e lo stesso è responsabile del versamento della tassa, ferma rimanendo la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato.
3. La dichiarazione per le utenze domestiche deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il codice fiscale;
 - c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'eventuale indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili;
 - g) il numero degli occupanti l'immobile nel caso in cui in esso non vi siano soggetti che vi hanno fisato la residenza, oppure le generalità dei componenti i nuclei familiari nel caso in cui due o più nuclei familiari vi abbiano fissato la residenza. L'ufficio tributi, acquisite dall'ufficio anagrafe le variazioni dei nuclei familiari, provvede ad aggiornare il numero dei componenti nella banca dati per la determinazione della tariffa;
 - h) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
 - i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
 - j) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
 - k) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
4. La dichiarazione per le utenze non domestiche deve contenere:
 - a) la ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;
 - b) il codice fiscale e la partita IVA;
 - c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);

- f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili specificando per ciascuna di esse l'attività che vi è svolta;
 - g) il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - h) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
 - i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
 - j) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
 - k) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
5. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, ad eccezione di riduzioni, agevolazioni ed esclusioni.
6. La decorrenza della tassa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
7. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
9. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il 30 giugno dell'anno successivo, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
10. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
11. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
12. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 3 se più favorevole.
13. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tariffa di igiene ambientale (TIA) o del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 20 – Riscossione della tassa

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale.
2. Il versamento della TARI è effettuato tramite modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti nei mesi di luglio e settembre ove non diversamente stabilito dal Consiglio Comunale in sede di determinazione delle tariffe.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Gli avvisi bonari di liquidazione sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate come corrispondenza ordinaria e sono corredati dalla modulistica che permette il pagamento in modo da semplificare l'adempimento da parte del contribuente.
6. Decorsi i termini di pagamento degli avvisi bonari di liquidazione senza che sia intervenuto regolare adempimento da parte del contribuente, si procederà con la notifica **dell'atto di sollecito**, per il pagamento entro 30 giorni in unica soluzione dell'importo ancora dovuto, con addebito delle sole spese di notifica.
7. Decorsi i termini di pagamento del sollecito, di cui al comma precedente, senza che sia intervenuto regolare adempimento da parte del contribuente, si procederà con la notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui al comma 792 del Legge 160/2019, con maggiorazione di sanzioni, interessi e spese.
8. L'avviso bonario di liquidazione, l'atto di sollecito e l'accertamento esecutivo sono determinati sulla base dei dati risultanti al Comune (numero di componenti, categorie, superfici, periodi di detenzione, ecc.).
9. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione, dell'atto di sollecito e dell'accertamento esecutivo o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

Art. 21 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista, dal presente regolamento, ovvero al tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a € 12,00.

Art. 22 – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto

comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 17 del presente regolamento, sia inferiore ad euro 12,00.

2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 23 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresa la determinazione dell'eventuale rimborso spettante al contribuente.
2. Ad esso spetta la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Rientrano tra le prerogative del Responsabile del tributo, l'esame, l'eventuale accoglimento e gestione delle istanze di rateizzazione del tributo, secondo quanto di seguito specificato.

Art. 24 – Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune può inviare questionari al contribuente, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione della superficie tassabile, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 o 1117-bis del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 25 – Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR n. 138/98.
3. Gli avvisi di accertamento, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ad eccezione di quelli in rettifica, purché l'atto originario sia stato notificato nei termini.

4. Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo e devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
6. Gli **avvisi di accertamento**, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, sono emessi a norma dell'art. 1, comma 792, Legge 160/2019 e, pertanto costituiscono **titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari**.
7. Decorsi i termini per la proposizione del ricorso, senza che sia intervenuto il versamento, l'importo accertato, sarà maggiorato degli interessi di mora e dei costi di elaborazione e notifica degli atti di cui rispettivamente ai Comma 802 e 803 dell'Art. 1, Legge 160/2019.
8. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a rettificarlo, dandone comunicazione al contribuente.

Art. 26 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.
6. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
9. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

10. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 27 – Ravvedimento Operoso

1. La sanzione di cui al precedente **art. 26, comma 1** (*omesso o insufficiente versamento dell'imposta*) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
- a) a **un decimo** del minimo nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di **trenta giorni** dalla data della sua commissione;
 - b) ad **un nono** del minimo, nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di novanta giorni dalla data della sua commissione;
 - c) a **un ottavo** del minimo, nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito entro un anno dalla data della sua commissione;
 - d) a **un settimo** del minimo, nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito entro **due anni** dalla data della sua commissione;
 - e) a **un sesto**, nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito oltre **due anni** dalla data della sua commissione;
2. Le sanzioni di cui al precedente **art. 26 commi 2 e 3** (*omessa o infedele presentazione della dichiarazione*) sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, ad **un decimo del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo **non superiore a novanta giorni**.

Articolo 28 - Rateizzazioni

1. L'avviso di accertamento può essere rateizzato su richiesta del contribuente. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva. La rateizzazione è concessa in caso di inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni ed in caso in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
2. La rateizzazione è effettuata sull'importo intero accertato, secondo il seguente schema:
- fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - per importi da 100,01 a € 1.000,00 la durata massima della rateizzazione non può superare 6 mesi e l'importo minimo di ogni singola non può essere inferiore a € 50,00;
 - per importi compresi tra € 1.000,01 e 3.000,00 la durata massima della rateizzazione non può superare i 12 mesi e l'importo minimo di ogni singola non può essere inferiore a € 166,67;
 - per importi compresi tra € 3.000,01 e 6.000,00 la durata massima della rateizzazione non può superare i 24 mesi e l'importo minimo di ogni singola non può essere inferiore a € 250,00;
 - per importi compresi tra € 6.000,01 e 20.000,00 la durata massima della rateizzazione non può superare i 36 mesi e l'importo minimo di ogni singola non può essere inferiore a € 250,00;
3. La "situazione di temporanea e obiettiva difficoltà" richiamata al comma 1 deve essere dimostrata mediante presentazione di apposita autocertificazione compilata sui moduli messe a disposizione dall'Ente.

4. Sulla somma da rateizzare è applicato l'interesse legale su base annua vigente al momento della richiesta.
5. Per quanto non qui regolamentato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi, 798, 799, 800, 801 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 29 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, sia l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218 sia gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto nel presente regolamento all'art. 22.

Articolo 30 – Istituti deflattivi del contenzioso

1. Alla TARI si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione, così come normato dal D.Lgs. n. 218/1997, nonché gli altri strumenti deflattivi del contenzioso, in quanto compatibili.

Articolo 31 – Riscossione forzata

1. In mancanza dell'integrale pagamento entro i termini previsti per legge, comporterà l'attivazione, da parte del soggetto affidatario del servizio dell'esecuzione forzata sui beni, in applicazione delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l'aggravio di ulteriori interessi e spese in proporzione all'entità del credito e nel rispetto delle limitazioni di legge, attraverso ad esempio l'ipoteca sugli immobili, il pignoramento dello stipendio, il pignoramento del conto corrente, il pignoramento beni/crediti presso terzi, il pignoramento dei fitti/pigioni, l'emissione del fermo amministrativo, ecc.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali.

Art. 33 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione di C.C. nr.

Art. 34 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2021.
-

ALLEGATO A**Rifiuti Simili ai rifiuti urbani.**

1. Sono simili ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. b, del presente regolamento, i rifiuti speciali costituiti dai seguenti materiali:

SECCO	PLASTICA E LATTINE	PILE
Accendini e penne	Bottiglie di plastica di acqua e bibite	Pile a bottone per orologi, per macchine fotografiche e per calcolatrici
Carta oleata per alimenti	Vasetti in plastica dello yogurt	Pile a stilo o rettangolari
Attaccapanni	Lattine per bevande	Pile rasoio
Bacinelle e secchi	Scatolette e barattoli per carne, pesce, legumi	Disinfettanti
Calze di nylon	Vaschette in alluminio per cottura e congelamento	pomate
Carta plastificata	Scatole e vaschette per cibo per animali	Farmaci scaduti
Carta sporca da solventi e vernici	Bombolette spray per l'igiene personale e casa	Fiale per iniezioni
Cosmetici e cotton-fioc	Tubetti in alluminio per conserve o prodotti sanitari	FERRO
Gusci/cover di cellulari	Foglio di alluminio per alimenti	biciclette
Posate in plastica	Coperchi dello yogurt	Caffettiere e pentole
Giocattoli	Foglio di alluminio in rotolo da cucina	carriole
Guarnizioni uso familiare	Tappi per bottiglie i olio, birra e liquor ecc..	Cerchi per ruote
Lamette usa e getta	Moka per il caffè	Filo metallico
Lampadine	Pentole, pentolini e padelle	Forni e fornelli
Mozziconi di sigaretta	CARTA	gabbie
Musicassette, cd, floppy,...	Imballaggi in cartone ondulato	Onduline in lamiera

Nastri adesivi	Scatole in carta per biscotti, alimenti	Reti da letto e recinzione
Negativi fotografici	Confezioni in cartoncino per pasta, riso...	Rottame metallico in genere
Oggetti multimateriali	Scatole per scarpe, detersivi	Paletti per recinzione
Pennarelli consumati	Sacchetti di carta puliti	Scaffali metallici
Pagliette abrasive	Cartoncini	Stendini in metallo
Pannolini	Agende, calendari...	Tubi metallici
Polveri da aspirapolvere	Fotocopie, poster e fogli vari	BENI DUREVOLI
Sacchetti per caffè	Giornali, riviste, fumetti...	Congelatori, frigoriferi e condizionatori d'aria
Sacchetti per alimenti in alluminio	Libri, quaderni e album disegno	Lavastoviglie e lavatrici
Stoviglie rotte	Tovaglioli di carta puliti	Televisori e telecomandi
Tappi in genere	Depliant, pieghevoli pubblicitari	Calcolatrici, monitor PC
Tubetti da colla	Cartoni per bevande, latte, succhi, ecc. (es. tetrapack)	Microonde, aspirapolvere Hi-Fi
Tubetti di dentifricio e simili	VETRO	Lettori DVD, cellulari, PC e stampanti
Videocassette	Bottiglie di vetro	Piccoli elettrodomestici
Scarpe e stracci inutilizzabili	Vasetti e contenitori in vetro	LEGNO
Spazzole e spazzolini da denti	Bicchieri di vetro	Bancali in legno
Spugne in genere	INGOMBRANTI	assi
UMIDO	Attrezzi voluminosi	Cassette in legno
Avanzi di cibo	Divani e materassi	Mobili in genere
Bucce di frutta	Grossi secchi e mastelli in plastica	Porte
Carne ed ossa	Onduline in vetroresina	Finestre prive del vetro

Farinacei in genere	poltrone	Infissi privi del vetro
Filtri da tè e fondi di caffè	Stendini in resina	tronchi
Ceneri spente da stufa o camino	tapparelle	
Gusci di frutta secca	Mobilio da giardino in resina	

Lettieria di piccoli animali domestici	Tubi in PVC	
Pane e resti di alimentari putrescibili		
Scarti di verdura e fiori recisi		
VERDE		
ramaglie		
Potature di alberi e siepi		
fogliame		
Residui dell'orto		
Sfalci d'erba		
Fiori recisi		

Categorie di utenze non domestiche suddivise per categorie:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori di carburanti, magazzini
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici e agenzie
9. Banche, istituti di credito e studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, pub
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori, piante, pizza al taglio
21. Discoteche, night club, sale da gioco